Commissione Etica Congiunta

Commissione paritetica SICPRE/AICPE per la promozione della cultura etica nella Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica italiana, e per la tutela della sicurezza dei pazienti

Regolamento Istitutivo ed Attuativo

- **Art. 1**: viene **istituito** l'organismo paritetico denominato *"Commissione Etica Congiunta SICPRE/AICPE"* (C.E.C.), con due atti deliberativi distinti da parte dei Consigli Direttivi delle due società scientifiche (AICPE 17.12.2025, SICPRE 27.02.2026), quale organismo permanente di collaborazione fra le due Società Scientifiche.

- **Art. 2**: la C.E.C. è **composta** dai 3 Probiviri SICPRE (*Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica*) e dai 3 Probiviri AICPE (*Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica*). Fra i 6 membri, i Consigli Direttivi delle due società scientifiche provvedono a nominare un loro Responsabile, 1 per ogni società, con funzioni di coordinamento organizzativo e di raccordo fra la C.E.C. e le rispettive Società Scientifiche.

- **Art. 3**: la C.E.C. ha **durata** indeterminata, può essere sciolta con deliberazione conforme dei Consigli Direttivi di SICPRE e AICPE, e cessa automaticamente di esistere nel caso in cui una delle due società deliberi il recesso dall'Accordo Istitutivo.

- **Art. 4**: gli **scopi** della C.E.C. sono:
  - La promozione della cultura etica nell'esercizio della Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica nel territorio italiano;
  - La tutela della sicurezza dei pazienti.

- **Art. 5**: gli scopi di cui all'Art. 4 vengono perseguiti agendo prevalentemente in quattro macro-aree:
  - **Abusivismo professionale**;
  - **Violazione del decoro professionale**;
  - **Divulgazione di messaggi antiscientifici**;
  - **Comportamenti a rischio clinico**.

  Il sopracitato elenco è esemplificativo e non esaustivo.

- **Art. 6**: La C.E.C. non svolge attività istruttoria né accertativa e non procede ad alcuna verifica della responsabilità del soggetto segnalato. La sua **azione** si svolge attraverso alcuni step successivi:
    - Ricezione, mediante casella e-mail (co.eticaSicpreAicpe@tiscali.it) istituzionale dedicata, di segnalazioni opportunamente documentate;
    - Esame collegiale della documentazione prodotta;
    - Decisione collegiale di sussistenza dei presupposti per l'inoltro della segnalazione alle Autorità competenti;
    - Individuazione della/e Autorità da interpellare;
    - Redazione ed approvazione del testo da inoltrare;
    - Verbalizzazione delle decisioni e del testo approvati;
    - Invio della segnalazione alle Autorità mediante casella PEC istituzionale.

  La C.E.C. esamina esclusivamente la regolarità formale e la completezza apparente della documentazione prodotta e la rilevanza istituzionale ai fini dell'eventuale trasmissione degli atti ricevuti alle Autorità competenti.
  La C.E.C., pur non svolgendo attività di accertamento nel merito né di verifica della veridicità dei fatti, effettua un vaglio preliminare di ammissibilità, serietà, coerenza, completezza e attendibilità apparente della documentazione e della fonte, nonché di assenza di manifesta infondatezza o di finalità emulative, ritorsive o anticoncorrenziali, potendo archiviare senza seguito le segnalazioni che non superino tale vaglio.
  La C.E.C. non esclude la possibilità di poter svolgere la propria azione anche promuovendo attività divulgative di carattere generale, prive di riferimenti a casi concreti o persone individuabili, nel campo della salvaguardia etica e della tutela della salute.

- **Art. 7**: **requisiti** delle segnalazioni:
    - possono segnalare esclusivamente soci SICPRE e AICPE;
    - le segnalazioni devono riguardare esclusivamente **non-soci SICPRE/AICPE**;
    - la segnalazione deve essere nominativa;
    - deve contenere fatti circostanziati;
    - deve essere accompagnata da documentazione;
    - non sono esaminate segnalazioni anonime;
    - la C.E.C. può archiviare senza seguito le segnalazioni manifestamente infondate, generiche, prive di documentazione o estranee alle proprie finalità;
    - la C.E.C. può inoltre dichiarare improcedibile una segnalazione qualora non ricorrano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

- **Art. 8**: la C.E.C. si **riunisce** in presenza, online o in modalità mista, utilizzando gli strumenti di video conference, esamina le segnalazioni, ne verifica l'ammissibilità, individua le Autorità da contattare, redige il testo della PEC e verbalizza la procedura. La C.E.C. può richiedere integrazioni documentali al socio segnalante senza che ciò costituisca attività istruttoria.

Le comunicazioni esterne della Commissione sono deliberate a maggioranza dei componenti e vengono trasmesse mediante PEC esclusivamente in esecuzione della deliberazione collegiale. La titolarità tecnica della casella PEC non determina alcuna attribuzione personale della responsabilità sostanziale dell'atto.
Le comunicazioni sono sempre formulate in forma di esposto, limitandosi a informare l'Autorità dei fatti risultanti dalla documentazione ricevuta, in maniera neutra e oggettiva, senza formulare quesiti né sulla liceità delle condotte segnalate né sulla loro qualificazione giuridica, senza esprimere valutazioni autonome, e senza esprimere giudizi sulla fondatezza della segnalazione.

- **Art. 9**: la riunione deliberativa è **valida** se sono presenti almeno 4 (quattro) membri della C.E.C. La maggioranza è costituita da 3 (tre) voti se i presenti sono 4 (quattro) o 5 (cinque), da 4 (quattro) voti se i presenti sono 6 (sei).
  Il *verbale* indica i presenti, gli assenti, gli astenuti e gli eventuali voti contrari, e viene sottoscritto dai membri presenti.
  Il componente che abbia votato contro la delibera di invio ha diritto di far constare a verbale il proprio dissenso. La responsabilità per l'invio non si estende al componente dissenziente che abbia formalizzato il proprio voto contrario nel verbale della seduta.
  Le *comunicazioni esterne* sono sottoscritte dai due Responsabili C.E.C, in esecuzione della deliberazione collegiale.

- **Art. 10**: tutta la documentazione inerente ai casi trattati viene **archiviata** e **conservata** in apposite cartelle nominali create nello spazio di memoria della casella e-mail istituzionale (co.eticaSicpreAicpe@tiscali.it). L'accesso alla casella e-mail è protetto da password ed è consentito solo ai 6 membri della C.E.C. ed ai 2 Presidenti in carica SICPRE ed AICPE. Ad ogni cambio delle cariche elettive, verrà modificata la password e comunicata ai nuovi membri. La C.E.C. si riserva la possibilità futura di trasferire il supporto di archiviazione e conservazione della documentazione su altre piattaforme.

- **Art. 11**: utilizzo delle **PEC istituzionali**:
  - Vengono istituite due caselle PEC con il medesimo *naming* (*CommissioneEticaCongiuntaSicpreAicpe*), una intestata a SICPRE ed una intestata ad AICPE;
  - Le comunicazioni verranno inviate col seguente criterio:
    - Per le segnalazioni provenienti da soci SICPRE si utilizzerà la casella SICPRE;
    - Per le segnalazioni provenienti da soci AICPE si utilizzerà la casella AICPE;
  - Le credenziali di accesso di entrambe le caselle saranno a disposizione di tutti i membri della C.E.C., nonché dei due Presidenti;
  - Sono autorizzati all'invio materiale delle comunicazioni tutti i membri della C.E.C., dopo approvazione nella riunione deliberativa e stesura del verbale;
  - Le ricevute di accettazione e consegna vengono conservate negli appositi spazi di memoria dedicati nelle rispettive caselle PEC;

- Ad ogni cambio di incarico dei membri C.E.C. e/o dei due Presidenti verranno cambiate le password di entrambe le caselle PEC e comunicate ai nuovi membri.

Ogni comunicazione inviata mediante PEC è previamente approvata con deliberazione della Commissione e costituisce mera esecuzione materiale della deliberazione medesima.

- **Art. 12**: i **verbali** delle sedute deliberative vengono conservati in apposita cartella nello spazio di memoria della casella e-mail istituzionale (co.eticaSicpreAicpe@tiscali.it). La C.E.C. si riserva la possibilità futura di trasferire il supporto di conservazione dei verbali su altre piattaforme.

- **Art. 13**: i **rapporti** della C.E.C. con FNOMCeO, Ordini Provinciali, NAS e qualsiasi altra Autorità o Istituzione sono improntati al massimo rispetto reciproco, con spirito collaborativo, evitando qualsiasi modalità accusatoria o inquisitoria, perseguendo unicamente il comune obiettivo di salvaguardia etica e tutela della salute.
  La C.E.C. agisce esclusivamente nell'ambito delle competenze attribuite dal presente Regolamento e presta la massima collaborazione istituzionale alle Autorità competenti.

- **Art. 14**: tutti i dati personali e la **privacy** sono gestiti e tutelati dalle figure che ne hanno accesso, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il trattamento dei dati del soggetto segnalato trova base giuridica nel legittimo interesse delle Società Scientifiche e della C.E.C. alla tutela etica della professione ed alla sicurezza dei pazienti; l'informativa al soggetto segnalato è differita ai sensi dell'art. 14, § 5, GDPR, in quanto la sua comunicazione pregiudicherebbe le finalità della segnalazione.

- **Art.15**: I componenti della C.E.C. sono tenuti al più rigoroso obbligo di **riservatezza** relativamente ai procedimenti esaminati e alla documentazione acquisita, salvo quanto necessario per la trasmissione alle Autorità competenti.

- **Art. 16**: i membri della C.E.C. che ritengano di trovarsi in una situazione di **conflitto di interesse** nell'esame di un caso, sono tenuti a dichiararlo prima della discussione, esplicitandone i motivi. Tali membri verranno astenuti dalla discussione del caso specifico e dalla votazione. Il membro in conflitto non concorre al quorum deliberativo limitatamente a quel procedimento. L'astensione per conflitto di interesse e la motivazione verranno verbalizzate.

- **Art. 17**: La C.E.C. **non esercita** funzioni disciplinari, ispettive, investigative, accertative o sanzionatorie. Essa non esprime giudizi sulla responsabilità dei soggetti segnalati né formula valutazioni di colpevolezza, limitandosi all'esame della completezza apparente della documentazione ricevuta e all'eventuale trasmissione della stessa alle Autorità competenti in forma di esposto che, come già stabilito all'art. 8, si limita ad informare

l'Autorità dei fatti risultanti dalla documentazione ricevuta, in maniera neutra e oggettiva, senza formulare quesiti né sulla liceità delle condotte segnalate né sulla loro qualificazione giuridica, e senza esprimere valutazioni autonome. La trasmissione non implica alcuna valutazione sulla veridicità dei fatti rappresentati.

- **Art. 18**: tutte le **comunicazioni**:
  - sono formulate in termini neutrali;
  - riportano esclusivamente fatti risultanti dalla documentazione ricevuta, senza formulare valutazioni autonome;
  - non contengono espressioni lesive della reputazione dei soggetti segnalati, né anticipazioni di giudizi di responsabilità;
  - sono indirizzate esclusivamente alle Autorità competenti.

- **Art. 19**: le **valutazioni finali** sui fatti e sugli eventuali profili disciplinari, deontologici, amministrativi o penali spettano esclusivamente alle Autorità competenti.

- **Art. 20**: Il presente Regolamento **entra in vigore** dalla data della sua approvazione da parte dei Consigli Direttivi di SICPRE e AICPE, e viene pubblicato sui siti istituzionali delle due Società Scientifiche. Ogni modifica dovrà essere approvata con deliberazione conforme dei due Consigli Direttivi.